

INTRODUZIONE

Non si può certo sostenere che al bilancio finale di liquidazione delle società la dottrina – non solo quella italiana, per la verità – abbia riservato particolare considerazione (nei pur non così rari scritti dedicati al tema, gli studiosi si sono prevalentemente soffermati su specifici aspetti del bilancio finale delle società); né si può affermare che il contributo della nostra giurisprudenza pratica sia stato così significativo (le decisioni non sono numerose, e l'inevitabile frammentarietà dei pochi *decisa* non è di grande ausilio nella ricostruzione sistematica).

Di ciò si potrebbe cercare spiegazione o giustificazione nella circostanza che l'argomento del bilancio finale – come, più in generale, quello della liquidazione delle società¹ – è stato fatto oggetto di attenzione, da parte dei le-

¹ Prima dell'Ottocento, la liquidazione delle società era in larga misura regolata dai patti sociali: come scriveva P.A.C. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, trad. it. diretta da F. Cariello, tomo XIII, Antonelli, Venezia, 1842, pag. 482, le attribuzioni dei liquidatori «nessuna legge le ha definite, e conseguentemente non si può regolarne i limiti, se non secondo le espressioni più o meno estese delle convenzioni, colle quali sono nominati gli stralciari».

Un esempio di tali «convenzioni» è offerto dal caso deciso da una sentenza del Senato di Genova del 4 gennaio 1845, in *Giurispr. Senato Genova*, 1845, III, pag. 369. I soci di una società commerciale avevano stabilito (siamo nel 1807) di sciogliere la società e di affidarne la liquidazione ad un terzo, da un lato conferendogli l'incarico di provvedere allo «stralcio dei nomi dei debitori, e di altri oggetti sociali rimasti pendenti» indicati in un documento all'uopo redatto e dall'altro consegnandogli una certa somma di danaro affinché facesse fronte alle passività sociali. I soci avevano disposto, quanto alla realizzazione dell'attivo, che lo stralcario avrebbe avuto «facoltà di transigere ed aggiustare ogni cosa anche per minor somma del vero, non fosse tenuto *de neglectis et oblitis*, né ad alcuna resa di conto, se non alla presentazione di una semplice nota», alla quale i soci avrebbero dovuto «prestare piena fede»; nulla avevano invece deciso per la somma consegnata al liquidatore. Così facendo, il bilancio finale sarebbe stato composto, quanto alla realizzazione dell'attivo, da detta «semplice nota», senza che i soci – decisero i giudici doriani – avessero diritto a che lo stralcario presentasse loro altro, più dettagliato, conto, potendo solo contestare l'«infedeltà della nota, o il dolo o la colpa dello stralcario»; mentre per la somma consegnata al liquidatore per fronteggiare le passività, i soci potevano pretendere dallo stralcario la dimostrazione del pagamento dei debiti sociali.

gislatori, in epoca piuttosto prossima², sì che agli studiosi è mancato il tempo

In genere, gli statuti delle società erano, al riguardo, alquanto sobri, anche quando si trattava di società di rilevanti dimensioni e ad azionariato diffuso, costituite per la realizzazione di grandi opere di pubblico interesse. Un esempio è offerto dallo statuto della Società anonima per la strada ferrata da Firenze a Livorno approvato da Leopoldo II di Toscana con motuproprio del 5 aprile 1841 (può leggersi in *Annali universitari di statistica*, vol. LXVII, Soc. ed. annuali universitari, Milano, 1841, pag. 115 e segg., ivi a pag. 131), che alla liquidazione della società dedicava poche disposizioni (artt. 109-111), spendendo qualche parola sulla nomina dei liquidatori e sulla loro remunerazione nonché sui loro poteri (il «consiglio di liquidazione» e il suo «direttore» avrebbero avuto, «restrittivamente all'oggetto di cui vengono incaricati, le medesime facoltà che aveva il consiglio di amministrazione e il di lui direttore»: art. 111), ma nulla dicendo del bilancio finale e tutto rimettendo all'assemblea dei soci (che «indicherà le norme, con cui tale operazione [*scilicet*: la liquidazione] dovrà essere eseguita»: art. 110).

² Fino a tutto il XVIII secolo la liquidazione delle società era regolata dalle consuetudini (e dagli statuti mercantili) e, come ho appena detto, dai patti sociali. Mentre in sede di redazione del codice di commercio francese (promulgato, come si sa, nel 1807 ed esteso nel 1808 ai territori italiani in dominio francese come «codice di commercio di terra e di mare pel Regno d'Italia») si era discusso dinanzi al Consiglio di Stato «se vi si dovesse porre su ciò qualche articolo, ma fu risoluto che no, ed essere meglio il lasciarlo a la libertà de' contraenti e a le consuetudini» (così A. CARNEVALINI, *Lezioni di dritto commerciale secondo il regolamento provvisorio di commercio del 1° giugno 1821*, Menicanti, Roma, vol. I, 1846, pag. 222), il primo legislatore a disciplinare la liquidazione delle società fu lo spagnolo (artt. 326 e segg. del codice di commercio del 1829, dove l'informazione contabile della vicenda liquidativa era rivolta ai soci, ai quali i liquidatori erano tenuti a comunicare, con scadenze mensili, «un estado de la liquidación», e non trovava epilogo in un bilancio finale), seguito – in Europa – da quelli portoghese (1833), olandese (1839) e tedesco (1862).

Quanto all'Italia, mentre nulla in tema di liquidazione delle società avevano disposto le legislazioni commerciali (peraltro derivate da quella francese: cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Casa editrice ambrosiana, Milano, 1992, pag. 137 e segg.) napoletane (codice per gli affari di commercio per il Regno delle Due Sicilie del 1819) e pontificie (regolamento provvisorio di commercio del 1821, susseguito al codice di commercio dell'Impero francese adottato nel Regno di Napoli del 1808), è il codice di commercio albertino del 1842 a prendere per primo la parola, con regole (poco prima messe a punto: si vedano gli artt. 36-38 del *Progetto di codice di commercio. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati, della Camera de' Conti, del Consiglio superiore dell'Ammiragliato e delle Camere d'agricoltura e di commercio*, Stamperia Reale, Torino, 1841) tuttavia scarse, disponendo – per quanto può interessare ai fini del nostro discorso – che «lo stralcio debbe procedere alla formazione di un esatto bilancio contenente lo stato sia attivo che passivo della società» (art. 63), tenere un registro delle operazioni di liquidazione (art. 64) e «informare i soci, se lo domandano, dello stato e della condotta dello stralcio, e debbe eziandio tenere sempre in corrente la scrittura del medesimo stralcio, visibile a tutti» (art. 65): precetti che si ripetono nell'art. 169 del codice di commercio del 1865 (norma sulla quale si veda L. BORSARI, *Codice di commercio del Regno d'Italia annotato*, Utet, Torino, 1868, vol. I, pag. 522-541). Il bilancio finale di liquidazione fa la sua apparizione nel codice di commercio del 1882.

Un esame dell'evoluzione normativa della materia in G. NICCOLINI, *Appunti per un profi-*

per soffermarvisi; si potrebbe invocare più attendibile (invero, i recenti natali del bilancio finale di liquidazione non riescono da soli a giustificare il disinteresse nei suoi confronti mostrato dagli interpreti: molti altri capitoli del diritto societario, di più vicina nascita, hanno beneficiato di attento contributo teorico) attenuante – specifica – nel fatto che l'intero capitolo della vicenda estintiva delle società, e a maggior ragione quel suo estremo paragrafo che è il bilancio finale, non possiede un accattivante *charme*, un seducente *glamour*, tale da renderlo amabile allo studioso; si potrebbe, con qualche cinico disincanto, aggiungere che tanto modesta è la rilevanza economica dell'operazione (sebbene non sempre sia così)³, una società si scioglie e si mette in liquidazione

lo storico della disciplina dello scioglimento e della liquidazione della s.p.a. e per qualche riflessione sulla sua possibile evoluzione, in *Riv. soc.*, 1998, pag. 1072 e segg. (e in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa*, vol. I, tomo II, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 911 e segg.).

³Come nell'ipotesi della deliberazione di anticipato scioglimento di una società prospera adottata dalla maggioranza allo scopo di rendere liquida la propria partecipazione sociale o nella prospettiva della successiva costituzione di un'altra società cui non vengano ammessi a partecipare gli sgraditi soci di minoranza della prima o al fine di eliminare la società dal mercato a vantaggio di un'altra società concorrente nella quale i soci di maggioranza hanno un prevalente interesse o ancora (e a questo riguardo si legga R. WEIGMANN, *La liquidazione delle società davanti al giudice del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1985) della deliberazione di scioglimento governata dall'intento di porre in essere comportamenti di retti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. Questi casi dimostrano che non è una costante che una società si scioglia perché i suoi affari non vanno bene. Si tratta, nondimeno, di casi al presentarsi dei quali potrebbe non esservi una liquidazione che sbocchi in un bilancio finale (che esibisca risultati economicamente degni di considerazione) quante volte la reazione dei soci di minoranza o dei lavoratori impedisse che la liquidazione si attui e giunga a termine.

Diverse le ipotesi – non rare a presentarsi, come insegna l'esperienza – dello scioglimento di una società pur ben avviata a causa dei conflitti fra i soci (che, nelle società familiari, insorgono talora fra i soci di seconda generazione: e al riguardo si veda R. BENCINI, *La conflittualità nelle imprese a base familiare*, nel quaderno curato da A. BUCELLI e R. BENCINI, *Imprese a base familiare. Strumenti di successione*, pubblicato nel 2015, in veste informatica, da *Persona e mercato*, pag. 82 e segg.) e dello scioglimento della società di comodo: qui la liquidazione si dovrà (lo impone il dissidio insanabile fra i soci, che peraltro spesso caratterizzerà anche la liquidazione) e si vorrà (si intende eliminare la società di comodo) attuare e concludere, e potrà avere esiti finali economicamente anche consistenti.

Ancora, si dovrebbe dire del caso della società che si scioglie perché ha portato a segno – e proficuamente – l'operazione economica per la cui realizzazione era stata costituita: caso non molto frequente, che si potrà pur presentare nelle società fondate per la realizzazione di una singola, specifica, opera (cc.dd. *societates unius negotii*: a portata di mano l'esempio della piccola cooperativa edilizia), oppure per una determinata azione (più o meno complessa e temporalmente estesa: si pensi alle cc.dd. società-veicolo nelle operazioni di cartolarizzazione e per la concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche).

Vi sono, infine, casi in cui la liquidazione di una società consegue ad un "ripensamento"

perché non guadagna, e conduce a termine la procedura, con economica mezzia, perché il mercato non offre prospettive tali da indurre ad una revoca della liquidazione stessa) che v'è poca convenienza a riservarle attenzione⁴.

Notazioni, queste che ho detto, condivisibili (seppure in una o altra misura: diversi, invero, i tassi di capacità persuasiva), ma che non eliminano il dato che ho segnalato: occorre prendere atto che ci si trova di fronte a un tema scarsamente frequentato.

Da tale constatazione muove l'aspirazione – alimentata da quell'*horror vacui juris* che ogni interprete che non si ispiri all'anomia, anche il più liberale, avverte – a colmare quella che si presenta come una lacuna, se non addirittura come una *terra incognita* (*hic sunt leones*) aperta alla perlustrazione e bisognevole di esplorazione.

(o a un "pentimento") circa il progetto imprenditoriale affidatole (così è accaduto per la Stretto di Messina s.p.a.: si veda l'art. 34-*decies*, 9° co., della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, portante «misure urgenti per la crescita del Paese»), ed altri ancora in cui l'estinzione della società è effetto non di constatate sue diseconomie, bensì di scelte legislative maturate nel quadro di un disegno di riassetto del settore (come nel caso delle società del gruppo Equitalia, estinte per legge, ex art. 1, 1° co., del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, norma della quale tornerò a fare cenno nel paragrafo 6 del IV capitolo, per quanto si è in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese non preceduta da liquidazione e, dunque, da un bilancio finale di liquidazione).

⁴E ne dà riprova il fatto che di tutti i grandi capitoli che compongono il diritto societario, quello dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali è il solo al quale il legislatore europeo non si è risolto a prestare attenzione: c'è (forse dovremmo dire, dato il tempo trascorso: c'è stata), elaborata nel 1987, una proposta di direttiva comunitaria sullo scioglimento e la liquidazione delle società azionarie, ma tale proposta è rimasta lettera morta.

Non è poi forse un caso – per restare fra Strasburgo e Bruxelles – che nel disciplinare la società per azioni europea (regolamento n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001) nulla sia stato disposto in merito alla sua vicenda estintiva, l'art. 63 limitandosi a dire che per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione (nonché l'insolvenza) la società europea «è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali dell'assemblea». Scelta non casuale, atteso che nelle due proposte di regolamento del 30 giugno 1970 e del 25 agosto 1989 (di quest'ultima si vedano in particolare gli artt. 120-128) la materia era stata fatta oggetto di un'articolata disciplina, che si sarebbe considerevolmente ridotta nella successiva proposta del 16 maggio 1991 (ridimensionati nei contenuti gli artt. 120 sulla nomina dei liquidatori, 126 sulla ripartizione del patrimonio sociale e 128 sulla chiusura della liquidazione; eliminati gli altri articoli) dalla quale trarrà poi origine – con la dianzi rammentata disciplina di mero rinvio alle legislazioni domestiche – il regolamento n. 2157/2001 (le due proposte del 1989 e del 1991 si possono leggere, in testo a fronte, nel volume curato da A. Principe, *Lo statuto legale di società europea*, ESI, Napoli, 2002, pag. 227 e segg.).

Questa la ragione di uno studio riservato al bilancio finale di liquidazione delle società di capitali: essendomi parso opportuno non estendere l'indagine al bilancio finale delle società di persone (che, mi sembra, presenta comunque problematicità in buona parte comuni a quelle del bilancio finale delle società di capitali e per il resto pone minori difficoltà interpretative e questioni applicative meno gravi)⁵ e delle cooperative (che, salvo qualche profi-

⁵ Si veda l'art. 2311 cod. civ., che è la sola disposizione (oltre all'art. 2312 cod. civ., che peraltro si limita alla menzione) dedicata al bilancio finale delle società *intuitu*: norma che – a riprova di quanto notato circa la scarsa frequentazione del tema – si è detto essere «sostanzialmente “muta”, nel senso che ... non si rinvergono nella giurisprudenza sentenze che facciano riferimento alla materia in essa regolata, se non per aspetti assai secondari» (così V. BUONOCORE, *Società in nome collettivo. Artt. 2291-2312*, nel *Cod. civ. comm.* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 455). E in effetti i verdetti dei giudici sono davvero scarsi, e ben pochi di essi meritano segnalazione: qui rammento (altri richiami nel prosieguo della ricerca) Cass., 21 agosto 1950, n. 2516, in *Foro it.*, Rep. 1950, voce *Società*, n. 304 (il principio della conservazione del contratto enunciato dall'art. 1367 cod. civ. ha ragione di operare in sede di interpretazione di un contratto e non anche con riguardo ai bilanci delle società, e in specie al bilancio finale della società in nome collettivo) e App. Milano, 11 marzo 1972, in *Riv. dir. comm.*, 1972, II, pag. 361 (il socio di società irregolare o di fatto, dissenziente rispetto all'operato del liquidatore o che non abbia ricevuto la quota spettantegli, può impugnare il bilancio finale di liquidazione nelle forme previste dagli artt. 2311 e 2453 [vecchio testo] cod. civ. ed agire nei confronti del liquidatore per farne valere le responsabilità), nonché Trib. Milano, 9 gennaio 1958, in *Foro pad.*, 1958, I, col. 646 (sul *dies a quo* di decorrenza del termine per impugnare ripartizioni parziali effettuate nel corso della liquidazione di una società in nome collettivo, diverso a seconda che dette ripartizioni siano effettuate in mero acconto su quanto sarà dovuto in base al bilancio finale o a prescindere da esso). Quanto alla dottrina si vedano (oltre alla manualistica) G. COTTINO e R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in G. COTTINO, M. SARALE e R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, vol. III del *Trattato di dir. comm.* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, pag. 333-337; G. FERRI, *Delle società*, 3^a ediz., in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1981, pag. 453-456; M. GHIDINI, *Società personali*, Cedam, Padova, 1972, pag. 864-865.

Giova osservare che quanti ritengono che nelle società di persone la procedura di liquidazione possa essere, per volontà dei soci, omessa – lettura, questa, accreditata presso la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass., 26 febbraio 2007, n. 4377, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Società*, n. 577; Cass., 29 maggio 2003, n. 8599, in *Giust. civ.*, 2004, I, pag. 1343, con nota di S. CAMELI, *Liquidazione convenzionale di società personali e divisione della cosa comune*; Cass., 14 marzo 2001, n. 3671, in *Giust. civ.*, 2001, I, pag. 2403 e in *Società*, 2001, pag. 936; Cass., 27 gennaio 1992, n. 860, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce ult. cit., n. 752; Cass., 22 novembre 1980, n. 6212, in *Giur. comm.*, 1981, II, pag. 391; Trib. Napoli, giud. reg. imprese, 21 ottobre 2015, in *ilcaso.it*, doc. n. 14218; Trib. Lodi, 15 luglio 2005, in *Società*, 2006, pag. 1140, con nota di M. FUMAGALLI, *Società semplice e liquidazione convenzionale*), alla quale si contrappone parte della dottrina (si vedano, ad es., G. NICCOLINI, *Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 12 e segg. e pag. 662 e segg., e più recentemente L. PISANI, *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scio-*

lo⁶, mutua la sua disciplina dalle regole dettate con riguardo alle società a struttura capitalistica: art. 2519 cod. civ.)⁷.

A tale ragione si affianca un motivo. Per quel fortuito che sempre accompagna l'esistenza di un uomo scandendone il tragitto e segnandone le sorti, e per quelle scelte che si compiono nel corso della vita, alla vicenda estintiva delle società di capitali ho dedicato molti scritti⁸ (fin troppi, ne ho coscienza). Mi è parso non temerario redigerne uno in più, nel segno della continuità: senza che mi abbia dissuasato dal farlo (avendomi, anzi, dato sprone, garbandomi il paradosso) l'ironia che si cela dietro un tema affrontato in giorni non distanti dall'epilogo del mio insegnamento universitario.

glimento della società, in *Diritto commerciale* a cura di M. Cian, vol. III, *Diritto delle società*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 147) – riterranno il bilancio finale una tavola contabile solo eventuale (e v. infatti Cass., 16 marzo 1981, n. 1468, in *Giur. comm.*, 1982, II, pag. 808, con nota di P. MONTALENTI, *Negoziato di liquidazione di società personale e clausole di revisione: interessi tutelati e disciplina applicabile*).

⁶In particolare si veda l'art. 2545-*octiesdecies* cod. civ. Altresi, si vedano l'art. 2545-*septiesdecies* cod. civ. e l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. cod. civ., quale emendato dall'art. 10, 13° co., della cosiddetta "legge sviluppo" 23 luglio 2009, n. 99.

⁷Né, e a maggior ragione, mi occuperò della scrittura contabile di chiusura della liquidazione delle persone giuridiche (applicabile anche agli enti del terzo settore, giusta l'art. 46 del loro speciale codice, portato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che l'art. 18 disp. att. cod. civ. chiama «bilancio finale» ma che altrove, nell'art. 15 disp. att. cod. civ., è denominata «conto della gestione» o «rendiconto». Se non intendo male, si tratta della stessa scrittura contabile: il «conto della gestione» è la scrittura che, conclusa la liquidazione di una persona giuridica, i suoi liquidatori presentano al presidente del tribunale perché la approvi; il «bilancio finale» è la scrittura approvata dal giudice e soggetta a pubblicità, che chiude la liquidazione e alla quale consegue la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche e dunque l'estinzione della persona giuridica (art. 20 disp. att. cod. civ. e art. 6 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361).

Intrinseche somiglianze fra il bilancio finale di una persona giuridica e il bilancio finale di una società, imposte dalla comune funzione, non possono non esservi: ma affatto diverse ne sono le discipline e, per questa ragione, non comuni le problematiche.

Da ciò la mia *actio finium regundorum*: alla quale mi induce anche la pressoché totale assenza di precedenti giurisprudenziali e l'estrema scarsità di dibattito dottrinale sul bilancio finale delle persone giuridiche, tali da non offrire alcun sostegno a chi intenda indagare il bilancio finale delle società.

⁸In alcuni di essi, che all'occorrenza ripercorrerò in questo studio (non me ne voglia il mio Lettore più affezionato), ho affrontato il tema del bilancio finale, qui trattato, come suol dirsi, "a compasso allargato".

I CAPITOLO

GENERALITÀ

SOMMARIO: 1. Gli speciali connotati del bilancio finale di liquidazione. – 2. Unicità del bilancio finale. – 3. Ipotesi di bilancio finale supplementare. – 4. Ipotesi di pluralità di bilanci finali. – 5. Un caso anomalo (e problematico): il bilancio finale della società non iscritta nel registro delle imprese.

1. *Gli speciali connotati del bilancio finale di liquidazione*

Del bilancio finale di liquidazione delle società di capitali si parla – e giustamente – come di un bilancio *speciale*.

In realtà si tratta di un bilancio *più che speciale*: direi anzi, se mi è consentito un poliptoto, che il bilancio finale di liquidazione è *il più speciale dei bilanci speciali*.

Una *speciale specialità* (mi sia permesso di insistere nella figura retorica) che gli deriva non tanto dalla funzione che gli è propria (sotto questo profilo ogni bilancio è speciale, nel senso che ogni tipo di bilancio assolve a un distinto e proprio compito, diverso da quello affidato agli altri, e non vi sarebbe ragione per parlare di bilanci «speciali» se non, come è infatti d'uso, per contrapposizione a quelli che «ordinariamente», cioè annualmente, si redigono, vale a dire per antitesi ai bilanci d'esercizio¹), quanto piuttosto in ra-

¹ Per tutti cfr. S. FORTUNATO, *Il diritto contabile e l'impresa*, in V. ALLEGRI e Altri, *Diritto commerciale*, 6ª ediz., Monduzzi, Bologna, 2010, pag. 349. Straordinari o speciali – ha incisivamente scritto L. POTITO, *Profili economico aziendali*, in A. PACIELLO e L. POTITO, *Bilanci straordinari*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 3 – sono i «bilanci non ordinari».

Ci si deve, al riguardo, intendere. È vero che – come annota L. DE ANGELIS, *sub art. 2426*, in O. CAGNASSO, L. DE ANGELIS e G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio. Artt. 2423-2435-ter*, nel *Cod. civ. comm.* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè-Francis LeFebvre, Milano, 2018, pag. 357 – ridurre ad un'unica categoria i «bilanci speciali» è opera-

gione per un verso della sua unicità e per altro verso, e soprattutto, della sua disciplina. Alludo, sotto quest'ultimo profilo, non soltanto alla sua struttura e ai suoi contenuti (di nuovo: la struttura e i contenuti di ogni bilancio variano in funzione del loro scopo, adattandovisi), nonché alla sua forma², ma anche e principalmente alle singolari regole che presiedono alla sua approvazione³ e ne predicano gli effetti⁴.

a) Il bilancio finale di liquidazione è anzitutto un bilancio unico, irripetibile, nel senso che lo si può redigere una sola volta e che (salvo ipotesi patologiche o affatto eccezionali) viene redatto una sola volta.

b) Unico ed irripetibile, il bilancio finale di liquidazione è tuttavia un bilancio che può non esservi: non intendo con tale notazione riferirmi al caso della società che, essendo contratta a tempo indeterminato, dovrebbe essere “immortale” e – è comunque davvero un caso-limite – mai dovrebbe sciogliersi e dunque mai redigere il bilancio finale, nonché agli altri casi (più o meno particolari) dei quali più avanti dirò⁵, bensì al caso postulato dall'art. 2490, 6° co., cod. civ.⁶.

zione sistematicamente superflua, e finanche tutto sommato erronea perché non si concilia con il fatto che i bilanci «speciali» sono privi di elementi comuni (e tanto più lo è, invero, il bilancio finale di liquidazione, tavola contabile *really funky*, come si vedrà), ciascuno rispondendo ad esigenze specifiche, e dunque avendo regole proprie (o meglio: *anche* regole proprie). Ma non si può, io penso, negare che manchi affatto di utilità, ai fini dell'osservazione, spartire il bilancio d'esercizio da un lato e gli altri bilanci dall'altro, salvo di questi ultimi – di ciascuno di questi ultimi – cogliere i *propria*. E in questa prospettiva il bilancio finale, come ho appena accennato, è indubbiamente il più eccentrico di tutti.

² Dirò brevemente (nel paragrafo 1 del II capitolo) delle peculiarità del bilancio finale di liquidazione riguardo al suo ripudiare la regola dell'art. 2423, ult. co., cod. civ. e riguardo alla sua sottoscrizione: si tratta di aspetti che, *all in all*, mi sembrano secondari.

³ Come in più appropriato luogo si vedrà (cfr. oltre, III capitolo, paragrafo 2.1, nota 50), si deve ritenere che il sistema dell'approvazione tacita o giudiziale del bilancio di liquidazione finale esiga la disapplicazione del precetto restrittivo dell'art. 2422, 1° co., cod. civ. Vi è allora motivo di censire, sul piano degli effetti (indiretti) del bilancio finale, un'ulteriore – e non trascurabile – sua specificità: alla quale si affianca, a ritenere che sia in seno al giudizio di reclamo che può essere dal socio promossa un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, quest'ulteriore, indiretta, particolarità (della quale tornerò a fare parola nel paragrafo 2.3 del III capitolo), che detta azione verrebbe esercitata dal singolo azionista a prescindere dalla sua quota di partecipazione, in deroga alla regola dell'art. 2393-*bis* cod. civ. (ed entro un termine ben minore di quello ordinario quinquennale).

⁴ Il tema sarà trattato nel IV capitolo.

⁵ Si veda l'*incipit* del paragrafo 6 del IV capitolo.

⁶ Che pure è caso eccezionale, nel senso che di norma il sistema vuole che la cancellazio-

c) Ulteriore caratteristica del bilancio finale di liquidazione si riscontra in ordine alla sua pubblicità: è l'unica fra tutte le tavole contabili ad essere soggetta a pubblicità prima di essere stata approvata dai soci (meglio diremmo: a *poter* essere soggetta a pubblicità prima di essere stata approvata dai soci; il legislatore, invero, aveva congetturato che normalmente le cose sarebbero andate per questo verso, e, benché la sua previsione si sia rivelata corretta, non sempre accade così).

d) È, poi, quello finale di liquidazione,

– il solo bilancio che i soci possono approvare – e con una dichiarazione non soltanto esplicita ma addirittura implicita (la quietanza che, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, «importa approvazione del bilancio»: art. 2493, 2° co., cod. civ.) – unicamente all'unanimità e perciò non solo con una decisione che, se adottata in sede di assemblea, vera e propria deliberazione assembleare non è, ma pure in sede extra-assembleare;

– l'unico bilancio che può essere approvato tacitamente, quando, una volta pubblicato, nessuno dei soci lo contesti attraverso un reclamo;

– il solo bilancio che può essere approvato giudizialmente (art. 2492, 3° e 4° co., cod. civ., in consonanza con le regole dell'art. 2311, 2° e 3° co., cod. civ.) a séguito della sentenza che rigetta il reclamo interposto da un socio⁷

ne di una società possa disporsi solo se c'è (ed è stato approvato) un bilancio finale. Si vedano, in giurisprudenza, Trib. Cassino, 20 luglio 1988, in *Giur. merito*, 1990, pag. 63 (non si può procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese qualora non risulti redatto il bilancio finale di liquidazione) e Trib. Vercelli, giud. reg. imprese, 5 luglio 2002, in *Società*, 2003, pag. 221, con nota di G. GUARNIERI, *Presupposti e effetti della cancellazione di una s.a.s. in liquidazione dal registro imprese* (il liquidatore di una società in accomandita semplice ne aveva chiesto la cancellazione pur non essendo stato predisposto, né dunque essendo stato approvato, il bilancio finale di liquidazione in quanto non era stata svolta alcuna attività liquidatoria; il conservatore del registro delle imprese aveva rifiutato la cancellazione perché – tra l'altro – non era stato approvato il bilancio finale; in sede di reclamo, il Giudice del registro delle imprese ha confermato tale provvedimento osservando che «ai sensi dell'art. 2312 cod. civ. per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese di una società in liquidazione è necessario e sufficiente che si sia provveduto all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, mentre invece non occorre che risulti l'effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti»), nonché Trib. Cassino, 29 aprile 1992, in *Foro it.*, 1993, I, col. 3418 ed in *Nuovo dir.*, 1993, pag. 142, con nota di G. FRONTINI, *Estinzione della società di capitali e fallimento* (non può essere ordinata la cancellazione di una società se dal bilancio finale di liquidazione risulta l'esistenza di debiti sociali insoddisfatti). Si vedano, anche, in questo capitolo, paragrafo 4.4, le note 51 e 53.

⁷La situazione che si determina in presenza di un reclamo avverso il bilancio finale è del tutto diversa da quella che si presenta quando si impugna un bilancio. Nel primo caso, infat-

(difficile ammettere che altrettanto possa accadere nel caso, opposto, di accoglimento del reclamo, perché la relativa sentenza non può direttamente operare una correzione del bilancio finale⁸).

e) È l'unico bilancio al quale – almeno nel pensiero della maggior parte degli interpreti – è consentito dare attuazione, per quanto riguarda la distribuzione ai soci dei risultati economici che vi sono esposti (non anche per la cancellazione della società cui è parimenti funzionale), anche prima della sua approvazione: proprietà (a condividere la premessa, della quale non sono tuttavia così persuaso, per le considerazioni che più avanti cercherò di esporre⁹) che con piena ragione consentirebbe al bilancio finale di fregiarsi del titolo della più anticonformista delle tavole contabili di una società.

f) È, inoltre, l'unico bilancio la cui approvazione ha per effetto – secondo quanto dispone l'art. 2493, 1° co., cod. civ. sulle orme dell'art. 2311, 4° co., cod. civ. – l'immediata liberazione dei suoi redattori (nonché, nel caso in cui nella conduzione della liquidazione della società si siano avvicinati più liquidatori, dei precedenti liquidatori¹⁰) «di fronte ai soci».

g) È – infine – il bilancio che segna (a stare alla lettera dell'art. 2495, 2° co., cod. civ.: ma più avanti vedremo che le cose non stanno esattamente così) il limite della responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti, rispondendo i soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base, appunto, al bilancio finale di liquidazione.

2. Unicità del bilancio finale

Come accennato, il bilancio finale di liquidazione si caratterizza anzitutto per essere un bilancio unico, irripetibile, nel senso che lo si può redigere ed approvare una sola volta.

Se si volge lo sguardo al passato, agli albori del moderno diritto delle società, ci si avvede che – almeno formalmente – le cose non sono andate sem-

ti, il reclamo impedisce l'approvazione del bilancio (predisposto dai liquidatori) e si colloca all'interno di un procedimento che è volto a detta approvazione; nel secondo, viceversa, si ha contestazione di un bilancio già approvato (dall'assemblea).

Il bilancio finale allestito dai liquidatori è dunque – in realtà – un *progetto* di bilancio.

⁸ Si veda, nel paragrafo 4.2 di questo capitolo, la nota 44.

⁹ Si veda il IV capitolo, paragrafo 2.

¹⁰ Per quanto osserverò nel IV capitolo, paragrafo 3.

pre così. Nel Medioevo (ma v'è chi ritiene¹¹ che in questo modo ci si sia comportati per molto tempo ancora, fino all'*ordonnance du commerce* del 1673), era diffusissima la prassi di ripetute liquidazioni e di ripetuti bilanci finali, che però perseguivano un fine diverso da quello che oggi conosciamo, essendo volti al «rinnovo di compagnia», sì da potersi parlare di liquidazioni *fittizie* e di bilanci finali *fittizi*¹². Tale pratica trovava ragione nel fatto che, non conoscendosi il bilancio d'esercizio, le società venivano costituite per un lasso di tempo piuttosto breve, più frequentemente due anni¹³, allo scadere del quale si procedeva ad uno scioglimento e veniva redatto un bilancio finale (che era contenuto nel «libro segreto» o nel «libro della ragione» della compagnia¹⁴, ossia in quel libro in cui si annotavano i rapporti fra i soci, a partire dalle «scritte», cioè dagli atti costitutivi, come diremmo oggi, per seguire con i conti di riparto dei risultati economici e così via) che consentiva ai soci di assodare il «saldamento generale della ragione», di «mettere in saldo e partire o pro o danno che vi si trovasse e porre a ragione di ciascheduno quello che gliene toccasse»: dopo di che la società veniva però immediatamente «ricostituita» fra i medesimi soci, con lo stesso oggetto, sede, etc., e prose-

¹¹ E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. 2. Bilancio d'esercizio*, 4ª ediz., Utet, Torino, 2016, pag. 8.

¹² Non vi sono, invece, notizie se così accadesse anche *sub Julio*: la scarsità delle fonti (e su ciò si veda G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, pag. 49) ci preclude la conoscenza. Di certo i Romani non avevano nozione del bilancio d'esercizio: e tale circostanza potrebbe indurre a ipotizzare (s'intenda: è solo una congettura) che anch'essi si contenessero – per lo meno quando la società avesse avuto una qualche estesa durata e nel caso, pur affatto diverso, dell'*actio pro socio manente societate* – come avrebbero poi fatto i mercanti medievali.

¹³ Come era solito fare Francesco Datini: cfr. I. ORIGO, *Il mercante di Prato*, Rizzoli, Milano, 1988, pag. 142-143. È pur da notare che Francesco Datini, anche quando non utilizzava la forma della compagnia e articolava la sua attività in una pluralità di fondachi autonomi (dal punto di vista contabile), usava «tirare le somme» dei suoi affari con tale cadenza, appunto ogni due anni stilando, per ogni suo fondaco, i «quaderni di ragionamento» (che costituivano peraltro degli inventari, più che dei bilanci quali noi oggi intendiamo la scrittura di periodo): si vedano M. GIAGNACOVO, *Appunti di metrologia mercantile genovese. Un contributo della documentazione aziendale Datini*, Firenze Univ. Press, Firenze, 2014, pag. 34; D. TOCCAFONDI, *L'archivio Datini: formazione e trasmissione di un archivio mercantile* ed E. CECCHI ASTE, *Introduzione*, nel volume a cura di E. Cecchi Aste *L'archivio di Francesco di Marco Datini. Fondaco di Avignone. Inventario*, Ministero per i beni e le att. Culturali - Direz. gen. archivi, Roma, 2004, pag. XX e pag. 17; per un esempio AN. FIORENTINO, *Il commercio delle pelli lavorate nel basso medioevo. Risultati dall'Archivio Datini di Prato*, Firenze Univ. Press, Firenze, 2015, pag. 93 e segg.

¹⁴ F. MELIS, *La scrittura contabile alla fonte della storia economica*, in ID., *L'azienda nel medioevo* a cura di M. Spallanzani, Le Monnier, Firenze, 1991, pag. 34.

guiva l'attività precedentemente svolta. Quei bilanci finali erano dunque dei bilanci finali *virtuali*, che facevano, nella sostanza, le veci di quelli che oggi sono gli annuali bilanci d'esercizio¹⁵.

Chiusa la parentesi storica, e tornando ai nostri giorni, è da notare che si possono bensì verificare vicende al ricorrere delle quali si avranno dei bilanci supplementari al bilancio finale o più bilanci finali di liquidazione (oppure più versioni del bilancio finale di liquidazione): ma a parte queste ipotesi – che mi accingo a passare in rassegna, e che come si vedrà conseguono o a situazioni anomale o a vicende patologiche o a eventi del tutto eccezionali – il bilancio finale di liquidazione costituisce un documento contabile che, nell'arco della “vita” di una società, si può redigere (ed approvare) una volta soltanto.

3. Ipotesi di bilancio finale supplementare

L'ipotesi di un bilancio finale supplementare (o anche di più bilanci finali supplementari) può verificarsi in vari casi.

3.1. L'ipotesi si presenta allorché prima della cancellazione della società emergano attività o passività determinate da situazioni venutesi a crea-

¹⁵ Si vedano, sul punto, S. ADAMO e R. FASIELLO, *Attività economica e dimensione “tempo” nei conti dei mercanti medievali*, in *Riv. it. ragioneria*, 2015, pag. 433-434; A. CECCHERELLI, *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, 1939, pag. 46-47; F. MELIS, *Aspetti della vita economica medievale (studi nell'archivio Datini di Prato)*, vol. I, Monte dei Paschi di Siena-Olschki, Firenze, 1962, pag. 126, nota 1; E.G. PERRONE, *I «saldi delle ragioni» nelle compagnie toscane del Trecento e l'«orientamento prospettivo» della contabilità medievale*, in *Atti del primo convegno nazionale di storia della ragioneria (Siena, 20-21 dicembre 1991)*, s.e., Firenze, 1993, pag. 192-193.

Il caso è diverso da quello delle società contratte *unius negotii*, dal volgere mente alle quali e dall'ipotizzarne una brevissima durata deriva probabilmente il dettato dell'art. 2261, 2° co., cod. civ., con il suo ammettere che il «compimento degli affari sociali», e dunque il programma imprenditoriale nel disegno dei soci, duri meno di un anno. Sull'art. 2261, 2° co., cod. civ. – e sul suo essere lasciato delle regole precedenti all'economia moderna, quando, non avendosi concetto di utile e di capitale, ad affare concluso si procedeva semplicemente alla liquidazione del patrimonio, con emersione dei guadagni e delle perdite – si vedano L. BENATTI, *Il rendiconto delle società di persone*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 80, nota 13; G. ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Giuffrè, Milano, 1957, pag. 6, nota 2; R. WEIGMANN, *Capitale, utili e riserve nelle società di persone*, nel volume a cura di G. Castellano *Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 135. Si vedano anche, nel II capitolo, paragrafo 3.2, la nota 46 e, nel IV capitolo, paragrafo 2, la nota 21.

re *ex integro* dopo il deposito del bilancio finale e che i liquidatori non avrebbero potuto prevedere oppure derivanti da situazioni dagli stessi liquidatori non conosciute e non conoscibili¹⁶.

È la liquidazione stessa, in tali casi, a non essere stata effettivamente completata (ed è solo «compiuta la liquidazione», ordina l'art. 2492, 1° co., cod. civ., che «i liquidatori devono redigere il bilancio finale»), onde spetterà ai liquidatori – non ancora cessati dalla carica¹⁷ – acquisire quelle ulteriori atti-

¹⁶ Queste due ipotesi sono proposte da M. CARATTOZZOLO, *I bilanci straordinari. Profili economici, civilistici e tributari*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 558-560 e da M. PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Jovene, Napoli, 1959, pag. 200-201, concordi nel ritenere che, poiché in questi casi non si potrebbe parlare del bilancio finale precedentemente redatto come di un bilancio invalido, non vi sarebbe possibilità per la società di richiedere ai soci la restituzione delle somme eventualmente da essi già riscosse al fine di utilizzarle per estinguere gli emersi debiti: verso i soci, i creditori potrebbero immediatamente agire a norma dell'art. 2495, 2° co., cod. civ., applicabile in questo caso, in via analogica, anche *prima* della cancellazione.

¹⁷ Così già Cass. Torino, 4 maggio 1907, in *Riv. dir. comm.*, 1907, II, pag. 310 (accompagnata da un'anonima nota critica), che, muovendo dalla premessa che i liquidatori non cessano da tale qualità per il solo fatto dell'approvazione del bilancio finale, a tal fine occorrendo altresì che abbia avuto luogo il riparto dell'attivo e il deposito dei libri sociali (presso un socio all'uopo designato nelle società di persone e presso il tribunale di commercio nelle società anonime, come disponevano gli artt. 209 e 218 del codice di commercio del 1882), aveva statuito che pertanto i liquidatori erano, benché il bilancio finale fosse stato approvato, legittimati ad impugnare una sentenza sfavorevole alla società. Diversamente si era orientato App. Milano, 29 maggio 1883, in *Foro it.*, Rep. 1883, voce *Società*, nn. 59-60: «l'ufficio dei liquidatori o stralciari nella società in accomandita semplice ... non si estende ... alla esecuzione del riparto [fra i soci] e all'effettivo incasso delle rispettive quote», sicché, realizzato il patrimonio sociale in misura da soddisfare le ragioni dei creditori, «non compete ai liquidatori alcuna veste o azione per garantire anche la divisione fra i soci, risolvendosi tale azione in quella *pro socio*», che «non spetta ai liquidatori».

Si rammenti che nel codice di commercio del 1882, non essendo prevista una cancellazione della società (né alcuna forma di pubblicità della sua estinzione: Trib. Milano, 27 marzo 1913, in *Riv. dir. comm.*, 1913, II, pag. 991), il deposito dei libri sociali costituiva l'adempimento finale della liquidazione e la società si estingueva con la pubblicazione del bilancio finale nel foglio degli annunci legali (il punto è stato fatto oggetto di una decisione postuma, a distanza di oltre trent'anni dall'abrogazione del codice di commercio: si veda App. Roma, 14 settembre 1976, in *Foro it.*, 1979, I, col. 1094 e in *Vita not.*, 1979, pag. 242): l'introduzione della cancellazione – proposta dal progetto Vivante del 1922 («si è colmata una lacuna del codice, che il nuovo ordinamento della pubblicità avrebbe reso più grave», si legge in A. SCIALOJA, *Relazione al Progetto di codice di commercio*, Hoepli, Milano, 1922, pag. 297 nonché nel volume *Per la riforma del regime delle società commerciali. Progetto preliminare*, Athenaeum, Roma, 1922, pag. 119) e dal progetto D'Amelio del 1925 (*Codice di commercio. Progetto*, Prov. gen. Stato, Roma, 1925) – risale al codice civile del 1942.

vità o estinguere quelle aggiuntive passività¹⁸ per poi redigere un bilancio supplementare (che dovrà contenere un piano di riparto suppletivo¹⁹ e dovrà essere accompagnato da una relazione, supplementare anch'essa, dei sindaci e del revisore dei conti), da sottoporre a pubblicità e ad approvazione²⁰.

Se tali operazioni si concludono quando ancora il bilancio finale inizialmente redatto non è stato approvato perché ancora pende il termine per la sua approvazione tacita, la pubblicazione del bilancio supplementare è bastevole a rimediare alla situazione. Ma se così non è, i liquidatori dovrebbero adoperarsi per la cancellazione del bilancio dal registro delle imprese, in tal modo interrompendo il processo di approvazione tacita del bilancio finale

Nel vigore del codice civile si veda, nel senso che qualora il bilancio finale sia stato depositato e approvato dai soci, ma la società non sia stata ancora cancellata, ben possono i creditori sociali agire contro la società, indiscutibilmente ancora esistente, Trib. Roma, 2 ottobre 1952, in *Foro it.*, 1952, I, col. 1478.

¹⁸ In questo senso (pur non si dimentichi che si tratta di sentenza anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, resa dunque quando si riteneva che l'estinzione della società non conseguisse alla cancellazione, e cioè all'esito contabile e formale del procedimento di liquidazione, ma soltanto alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo, e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società) Cass., 6 gennaio 1981, n. 52, in *Riv. not.*, 1981, pag. 155, ebbe ad affermare che il liquidatore era legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

¹⁹ In caso di sopravvenienze attive, il compito dei liquidatori sarà agevole: il bilancio finale suppletivo dovrà solo esporre tali valori e il suppletivo piano di riparto indicare le conseguenti ulteriori distribuzioni di somme a favore dei soci.

Altrettanto a dirsi in caso di sopravvenienze passive se il piano di riparto precedentemente presentato non è stato ancora eseguito. Nel caso in cui le sopravvenienze passive possano essere assorbite dalle somme portate nel precedente piano, il bilancio finale suppletivo dovrebbe esporre un minore utile finale e il piano di riparto suppletivo potrebbe limitarsi ad indicare i conguagli con dette somme. Nel caso opposto (quello in cui le sopravvenienze passive fossero pari o superiori al risultato finale esposto nel bilancio finale precedente), non vi sarà utile di liquidazione e nessun piano di riparto suppletivo dovrà essere redatto, necessario essendo solo dare evidenza dell'annullamento del precedente piano di riparto.

Cfr. S. ADAMO, *Il controllo contabile nelle liquidazioni societarie*, in *Controllo soc. ed enti*, 2009, pag. 742; ID., *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie. Scenario nazionale ed internazionale*, Cacucci, Bari, 2008, pag. 259 e segg.

²⁰ Restando da chiedersi se per determinare, anche con riguardo agli elementi del bilancio finale precedentemente redatto non interessati dall'integrazione, il termine di novanta giorni di cui agli artt. 2492, 3° co., e 2493, 1° co., cod. civ. si debba avere riguardo al momento della pubblicità data (con il deposito e l'iscrizione) a tale integrazione. La risposta affermativa (v. anche, più avanti, il paragrafo 3.4, testo e nota 34) mi pare preferibile: un bilancio è un documento unitario, e non si può approvare, tanto meno tacitamente, un po' alla volta, a spizzichi e bocconi, ma solo quando sia completo e – nel nostro caso – per come completato con la scrittura integrativa.

innescato dalla sua pubblicazione, per poi, a tempo debito, redigere un nuovo bilancio finale.

La legge non prevede il caso. Tuttavia io penso che una soluzione possa essere attinta dall'art. 2191 cod. civ., ricorrendo cioè ad un ordine di cancellazione impartito dal giudice del registro non – come dice questa norma – *sentito l'interessato*, ma *su istanza dell'interessato* (cioè dei liquidatori): istanza avanzata sotto l'egida della regola di correttezza della pubblicità commerciale e nel segno (il provvedimento di cancellazione non espungerebbe materialmente dal registro delle imprese il bilancio finale precedentemente iscrittovi) del principio di completezza della pubblicità commerciale.

3.2. Consimile, sotto questo profilo, è il caso in cui dopo la pubblicazione del bilancio finale e prima della sua approvazione sopraggiungesse un provvedimento che sottoponesse a misure cautelari a contenuto conservativo il patrimonio sociale.

Si faccia l'ipotesi di un sequestro ottenuto da chi assume di essere un creditore sociale trascurato dalla liquidazione. Se la pretesa del terzo non fosse fondata (e solo all'esito della controversia se ne avrà certezza), l'operato dei liquidatori sarebbe stato corretto (la liquidazione era stata effettivamente, e correttamente, «compiuta») e privo di pecche sarebbe stato il bilancio finale da essi redatto: ma nel frattempo, in attesa della conclusione della lite, quel bilancio finale dovrebbe essere espunto dal registro delle imprese, sicché sarà, a tempo debito, necessario redigere un nuovo bilancio di finale, che tenga conto dei fatti economici (i costi di difesa che la società avrà sostenuto; i compensi nel frattempo maturati dagli organi preposti alla liquidazione e al controllo della liquidazione²¹; gli ulteriori costi della società, fra i quali sarebbe da annoverare il c.d. diritto camerale, che si ritiene dovuto anche dopo

²¹ Finché dura la liquidazione, e dunque fino a quando la società non viene cancellata, il compenso degli organi sociali fa carico alla società, non certo ai suoi soci: una conferma di questa, pur ovvia, proposizione in Trib. Milano, 28 maggio 2018, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

In ordine al diritto degli organi sociali alla remunerazione quando la società sia sottoposta ad una procedura concorsuale e per tutta la durata della stessa si vedano le considerazioni di C. MONTAGNANI, *Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 186-189.

Si noti che la particolare situazione in cui viene a trovarsi la società, tale da far venir meno l'obbligo di redazione dell'annuale bilancio d'esercizio, disattiva la regola per cui la scadenza della carica di sindaco e di revisore contabile coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (artt. 2400, 1° co., e 2409-*quater*, 2° co., cod. civ.).